



# COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

---

COPIA

## Verbale di delibera della Commissione Straordinaria

N. 16 del 05/02/2009

**Oggetto:**

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA DI CONCESSIONE IN USO E IN LOCAZIONE DEI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL COMUNE DI CASALUCE. APPROVAZIONE

L'anno duemilanove il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 15,30 si è riunita la Commissione Straordinaria così composta:

<b>P R E S E N T I</b>		
------------------------	--	--

Prefetto MARIO DE MEO		Si
Dott.ssa STEFANIA RODA'	Commissario	Si
Dott. NICOLA AURICCHIO	Commissario	Si

Presenti: n° 3 Assenti: n°

Assume la presidenza il *Prefetto MARIO DE MEO*

Assiste il Segretario Generale *dr.ssa Rita RICCIO*

*Il responsabile del settore Amministrativo*

PREMESSO che si rende necessario disciplinare il procedimento per l'affidamento in concessione, anche gratuita, ovvero in locazione, anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali del Comune di Casaluce, destinati ad uso diverso da quello abitativo e non idonei ovvero non suscettibili di uso comunale, concreto e attuale;

SENTITI il Direttore Generale e i responsabili degli altri settori comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 13 dicembre 2005, n. 296

Propone di DELIBERARE

APPROVARE, come si APPROVA il "**Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti al Comune di Casaluce**", così come di seguito riportato e trascritto;

DARE ATTO che il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni consecutivi della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Casaluce;

DARE ATTO che il regolamento sarà pubblicato anche sul sito dell'Ente

[www.comune.casaluce.ce.it](http://www.comune.casaluce.ce.it).

## LA COMMISSISONE STRAORDINARIA

**CON i poteri del Consiglio Comunale.**

**LETTA** la proposta di deliberazione, istruita dal responsabile del settore amministrativo, così come integralmente innanzi riportata;

**PRESO ATTO** della necessità di disciplinare l'affidamento in concessione, gratuita o in locazione, anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali del Comune di Casaluce, destinati ad uso diverso da quello abitativo e non idonei ovvero non suscettibili di uso comunale, concreto e attuale;

**VISTO** il D.P.R. 13 dicembre 2005, n. 296: "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato";

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del decreto legislativo 18.08.2000, n° 267;

**CON VOTI UNANIMI**, resi in forma palese,

### D E L I B E R A

**DI APPROVARE** il "*Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti al Comune di Casaluce*", così come di seguito riportato e trascritto;

**DI DARE ATTO** che il predetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione della presente delibera all'Albo Pretorio del Comune, giusto l'art. 7 – comma 5 – del vigente Statuto Comunale, approvato con delibera consiliare n. 20 del 13.03.1999.

**DI DARE ATTO** che la pubblicazione avverrà anche sul sito dell'Ente: [www.comune.casaluce.ce.it](http://www.comune.casaluce.ce.it).

Allegato alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria N° 13 del 22.01.2009

**OGGETTO: Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti al *Comune di Casaluce*.**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, esprimo:

- Parere favorevole**  
 Parere sfavorevole

Casaluce, 22/01/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
dr Ludovico DI MARTINO

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, esprimo :

- Parere favorevole  
 Parere sfavorevole  
 Parere irrilevante

Casaluce,

Il Responsabile del Servizio finanziario  
\_\_\_\_\_

---

Eventuale ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA resa ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 4.11.97, esecutiva:

Prenotazione di \_\_\_\_\_ impegno N. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ €  
\_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ . Art. \_\_\_\_\_

Prenotazione di \_\_\_\_\_ impegno N. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ €  
\_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ . Art. \_\_\_\_\_

Prenotazione di \_\_\_\_\_ impegno N. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ €  
\_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ . Art. \_\_\_\_\_

Casaluce,

Il Responsabile del Servizio finanziario

**Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:**

**Il Presidente**  
**f.to Prefetto MARIO DE MEO**

**Il Segretario Generale**  
**f.to dr.ssa Rita RICCIO**

---

**Referto di pubblicazione**

Prot. n° \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Segreteria  
visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;

Il Segretario Responsabile  
f.to dr.ssa Rita RICCIO

---

Per copia conforme all'originale

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Responsabile  
dr.ssa Rita RICCIO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Responsabile  
f.to dr.ssa Rita RICCIO



# COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

---

## **Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti al *Comune di Casaluce*.**

Approvato con delibera della Commissione Straordinaria n° 16 del 05.02.2009

Entrata in vigore : 1° marzo 2009

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Vista la legge 11 luglio 1986, n. 390, concernente la disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 19, comma 10-bis, il quale stabilisce che i beni immobili dello Stato per i quali non sussiste la possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 del medesimo articolo 19, possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41, recante il regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, ed in particolare l'articolo 80, comma 6, concernente le concessioni e locazioni a favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti religiosi;

Vista la legge 1° agosto 2003, n. 206, ed in particolare l'articolo 3, concernente l'assegnazione in comodato gratuito in favore degli oratori di immobili di proprietà statale;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296

si emana il seguente regolamento:

## **Capo I - Disposizioni generali**

### **1. *Àmbito di applicazione.***

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'affidamento in concessione, anche gratuita, ovvero in locazione, anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali del **Comune di Casaluce**, destinati ad uso diverso da quello abitativo e non idonei ovvero non suscettibili di uso comunale, concreto ed attuale;

---

## **Capo II - Concessioni e locazioni a canone ordinario**

### **2. *Procedimento.***

1. Le concessioni e le locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali del Comune, salvo quanto stabilito nei capi III e IV, conseguono all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto.

2. Fermi restando i criteri, i requisiti e le disposizioni contenute nel bando di gara, qualora più soggetti abbiano presentato offerte di pari importo si procede all'assegnazione del bene mediante estrazione a sorte.

3. Si procede a trattativa privata, quando:

a) è andata deserta la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto;

b) in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, il canone complessivo della concessione e della locazione non supera euro 50.000;

c) un soggetto già concessionario o locatario di un bene immobile di proprietà dell'Ente chiede l'affidamento in concessione o in locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già locato o dato in concessione ovvero confinante con quest'ultimo. La superficie del bene

immobile confinante da concedere o da locare non può essere superiore al venti per cento della superficie totale originariamente concessa o locata;

d) nei casi di rinnovo dell'atto di concessione o locazione di cui all'articolo 13, comma 1 del presente regolamento.

4. Le concessioni e le locazioni possono essere rinnovate per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, in favore del soggetto concessionario o locatario, previa rideterminazione del canone e verifica:

a) del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonché l'effettuazione delle opere di manutenzione previste;

b) dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla concessione;

c) della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile.

5. La domanda di rinnovo è presentata al Protocollo dell'Ente non oltre il termine di otto mesi prima della cessazione del rapporto.

---

### **3. *Stipulazione degli atti di concessione e del contratto di locazione.***

1. Concluse le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, il provvedimento di concessione ovvero la stipulazione del contratto di locazione intervengono nei successivi trenta giorni.

2. Qualora, nella data fissata entro il termine di cui al comma 1 per la stipulazione del contratto di locazione, il soggetto scelto secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, non compare, Il Responsabile del Settore Competente a cui è stata affidata la gestione, in mancanza di una valida giustificazione, lo dichiara decaduto dalla aggiudicazione ed incamera la cauzione prestata in sede di gara.

---

### **4. *Condizioni delle concessioni e delle locazioni.***

1. Il canone ordinario è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici tecnici.

2. Il canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

3. La durata della concessione e della locazione è stabilita in anni sei. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni, e comunque non eccedente i diciannove:

a) quando il concessionario o il locatario si obbliga ad eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione in tempi prestabiliti, pena la revoca della concessione o la risoluzione del contratto di locazione;

b) quando il responsabile comunale della gestione, con determinazione motivata, ne ravvisa l'opportunità, in relazione alle caratteristiche e alla tipologia dell'utilizzo.

---

## **5. Decadenza e revoca della concessione.**

1. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione Il Responsabile della gestione dichiara la decadenza dalla concessione. Il provvedimento di decadenza è adottato nel termine di sessanta giorni dall'accertamento dell'inadempimento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. L'Ufficio Tecnico comunale dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario ed all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene, in analogia alle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

3. La sub-concessione del bene, totale o parziale, è vietata e la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione.

4. Il Responsabile della Gestione può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate. Lo stesso responsabile comunica l'avvio del procedimento di revoca con le modalità di cui al comma 1.

---

## **6. Risoluzione e recesso della locazione.**

1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione.

2. Il Responsabile della Gestione comunale dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal locatario nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del

bene, in analogia alle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

3. Il contratto di locazione deve in ogni caso prevedere:

a) la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto, previa comunicazione da parte del Responsabile del settore Tecnico;

b) la clausola di cui all'articolo 1382 del codice civile.

4. Il Responsabile della Gestione può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, al recesso dal contratto di locazione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate.

---

#### **7. Lavori di manutenzione.**

1. Sono a carico del concessionario o locatario gli oneri della manutenzione ordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.

---

#### **8. Effetti della concessione e della locazione.**

1. Alla cessazione della concessione o della locazione a canone ordinario le addizioni o le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà del Comune.

---

### **Capo III - Concessioni e locazioni a titolo gratuito e a canone agevolato**

#### **9. Immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a canone agevolato.**

1. Possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11, rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili di cui all'articolo 1. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l'interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, il provvedimento di concessione o di locazione è rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

---

**10. Soggetti beneficiari a titolo gratuito.**

1. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui all'articolo 9, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, i seguenti soggetti:

a) le università statali, per scopi didattici e di ricerca, ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) le regioni, relativamente agli immobili del Comune destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari;

c) gli enti ecclesiastici di cui all'articolo 23, relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 2 aprile 2001, n. 136;

e) l'Istituto superiore di sanità, per finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

f) i soggetti che esercitano le attività di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206, relativamente agli immobili dell'Ente in comodato d'uso gratuito.

---

**11. Soggetti beneficiari a canone agevolato.**

1. I beni immobili del *Comune di Casaluce* di cui all'articolo 9 possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti:

a) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

b) gli enti parco nazionali di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

c) la Croce Rossa Italiana;

d) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le quali:

1) perseguono in ambito nazionale fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca;

2) svolgono la propria attività sulla base di programmi di durata almeno triennale;

3) utilizzano i beni di proprietà comunale perseguendo, ove compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione e la valorizzazione dei medesimi, garantendo altresì la effettiva fruibilità degli stessi da parte della collettività.

---

## **12. Misura del canone e modalità di determinazione.**

1. Le concessioni e locazioni in favore dei soggetti di cui all'articolo 11 sono assentite o stipulate per un canone annuo non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento di quello determinato dai competenti uffici sulla base dei valori in comune commercio.

2. L'effettiva determinazione del canone nei limiti percentuali sopra stabiliti è operata da una apposita determinazione dirigenziale dal *responsabile del Settore Tecnico*.

3. Il Responsabile di cui al comma 2 effettua la determinazione del canone sulla base di criteri che tengano conto:

a) dell'ubicazione e consistenza dell'immobile;

b) dello stato di vetustà e conseguente approssimativa quantificazione dell'impegno di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria a carico del concessionario o locatario;

c) della durata della concessione o locazione;

d) delle particolari iniziative progettuali di promozione dell'immobile, ove il concessionario intervenga con finanziamenti propri.

4. L'ammontare del canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

---

## **13. Disciplina dei rapporti in corso.**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti di concessione ovvero ai contratti di locazione a titolo agevolato perfezionati successivamente alla sua data di entrata in vigore; gli atti di concessione e i contratti di locazione perfezionati anteriormente alla predetta data conservano validità fino alla loro scadenza e restano regolati dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. I concessionari ed i conduttori possono comunque chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il rinnovo dell'atto di concessione o locazione a canone ordinario commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano alle utilizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento se alla stessa data non sono stati perfezionati i relativi provvedimenti di concessione ovvero contratti di locazione; il perfezionamento di tali provvedimenti e contratti è subordinato alla previa regolarizzazione degli utilizzi pregressi con la corresponsione del dieci per cento del canone determinato in base ai valori di mercato dell'immobile e ferme rimanendo acquisite all'erario comunale le somme già corrisposte a titolo di indennità di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dal presente regolamento.

---

#### **14. Durata della concessione o locazione.**

1. La durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 è fissata in sei anni.

2. Quando il Responsabile della Gestione ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.

2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta <sup>(3)</sup>.

---

#### **15. Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.**

1. Sono a carico del concessionario o del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili.

2. Il competente settore Tecnico procede a verifica periodica triennale per accertare lo stato dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessita nonché per le finalità di vigilanza in analogia al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

---

**16. Beni di interesse storico-artistico.**

1. Nel provvedimento di concessione sono indicate le misure per la tutela dei beni prescritte dal Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

---

**17. Decadenza e revoca della concessione.**

1. La decadenza e la revoca delle concessioni di cui al presente capo sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 5.

---

**18. Risoluzione e recesso della locazione.**

1. La risoluzione ed il recesso dei contratti di locazione stipulati ai sensi del presente capo sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 6.

---

**19. Effetti della concessione o locazione.**

1. Alle concessioni e locazioni di cui al presente capo è applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 8.

---

**20. Presentazione delle domande.**

1. I soggetti aventi titolo interessati al conseguimento della concessione o locazione, presentano al **Comune di Casaluce** una domanda nella quale, oltre ai propri dati identificativi, sono indicati i dati identificativi dell'immobile, l'oggetto dell'attività da svolgere, le finalità di utilizzo, l'autorizzazione del competente organo dell'ente richiedente che garantisca la disponibilità delle risorse finanziarie, nonché, per il beni di interesse storico artistico, gli elementi necessari ai fini dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

---

## **21. Istruttoria del procedimento.**

1. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria verificando i requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti alla luce della normativa vigente e la conformità dell'utilizzo proposto con le finalità di cui all'articolo 9.
  2. All'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento formula alla Giunta comunale una proposta motivata corredata dall'indicazione, in caso di esito positivo, della durata della concessione o locazione, degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso o locato, dell'ammontare del canone determinato in base ai valori locativi in comune commercio, e dell'eventuale verifica della congruità del progetto e della sua effettiva fattibilità.
- 

## **22. Domande concorrenti.**

1. Nell'ipotesi di presentazione di più domande di concessione o locazione relative al medesimo bene è preferito il richiedente che assicuri un maggiore investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.
- 

## **Capo IV - Concessioni e locazioni di beni immobili appartenenti al Comune adibiti a luoghi di culto, con relative pertinenze, di beni immobili costituenti abbazie, certose e monasteri, nonché di beni immobili di proprietà del Comune a favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti religiosi**

### **23. Immobili del Comune di Casaluce adibiti a luoghi di culto e relative pertinenze.**

1. I beni immobili di proprietà del Comune adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi o locati gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi.
2. Il regime della gratuità delle concessioni e locazioni di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, restando acquisite all'erario del comune le somme eventualmente corrisposte.
3. Per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, i rapporti economici pendenti sono definiti con la corresponsione di un canone ricognitorio annuo pari ad euro 150,00, restando acquisite le somme eventualmente corrisposte per importi superiori.